



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria@regione.sicilia.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 8044] Procedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di un **impianto eolico offshore di tipo floating** composto da n. 21 aerogeneratori da 12 MW ciascuno, e dalle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 250 MW, ricadente in parte nei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetro e Partanna (TP), e in parte nel Mar Mediterraneo, nel Canale di Sicilia, a circa 35 Km in direzione sud-ovest dalla costa di Marsala (TP).

Proponente: 7SEAS med S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998



VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la

revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il "Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo" ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la Deliberazione n. 67 del 12.02.2022 "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS";

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CONSIDERATO che, con istanza prot. n.F01 19U.180122.R.0430 del 18/01/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 2268 del 24/01/2022, la Società proponente 7 SEAS Med S.r.l. ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un impianto eolico off-shore di tipo floating nel Canale di Sicilia;

CONSIDERATO che, con nota prot. n.F0119.U.240122.P.0432 del 24/01/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 2699 del 26/01/2022, la società proponente trasmetteva la documentazione in formato elettronico comprensivo dello Studio di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che, con nota n. 619 del 23/02/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 7354 del 25/02/2022, la Soprintendenza del Mare della regione Sicilia comunicava il rilascio della concessione demaniale marittima per il l'esecuzione di indagini geotecniche preliminari nell'ambito del progetto (Hannibal) per la realizzazione del progetto in argomento, rappresentando quanto segue:

«Si riscontra la nota n. 79RM22 del 21 febbraio 2022 pervenuta da codesta ditta ed assunta al protocollo generale in entrata della scrivente con il n. 581 stessa data, in merito alla richiesta di autorizzazione ad eseguire un survey di caratterizzazione geognostica integrativa a quella geofisica già autorizzata da questa Soprintendenza con nota prot. n. 840 del 30 marzo 2021 ed eseguita lo scorso anno nell'ambito della fase endoprocedimentale del progetto in epigrafe.

VALUTATA la documentazione predetta nell'istanza in oggetto in base alla quale codesta ditta ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare alcuni campionamenti del fondale marino a mezzo n. 12 sondaggi a carotaggio continuo/Borehole e n. 19 vibrocarotaggi e cone penetration test;

ESAMINATA la rotta indicata dalle coordinate geografiche della mappa n. REV0020220220 allegata alla predetta istanza coincidente con i punti di campionamento previsti;

Poiché l'esecuzione di tali indagini si configura comunque come intervento invasivo sul fondale marino ed essendo l'area marina in questione interessata dalla presenza di numerosi elementi antropici nell'area circostante alla rotta indicata dalla mappa suddetta;

PUR CONSIDERANDO che la società richiedente non ha ancora ottemperato a tutte le prescrizioni impartite da questa Soprintendenza in sede di nulla osta alle autorizzazioni alle indagini strumentali emesse con nota prot. n. 840 del 30 marzo 2021 non consentendo alla scrivente una più attenta verifica dei risultati ottenuti;

NULLA OSTA

comunque alle attività di campionamento di sedimento del fondale indicate nella predetta istanza con le seguenti prescrizioni:

- l'ottemperanza entro giorni cinque dalla presente alla osservanza di tutte le prescrizioni impartite da questa Soprintendenza con precedente nulla osta prot. n. 840 del 30 marzo 2021 (allegato in copia alla presente);*
- la presenza a bordo dell'imbarcazione autorizzata alle suddette attività dagli Enti preposti di un archeologo di prima fascia di cui all'art. 2 della L. 14 gennaio 2013 n. 4 specializzato in archeologia subacquea;*
- il DIVIETO assoluto a codesta ditta di spostare i punti di campionamento autorizzati con la presente per qualunque esigenza per le motivazioni sopra addotte: eventuali variazioni apportate al programma dei sopraccitati campionamenti che interessino l'ambiente sottomarino dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Soprintendenza.*

Si fa presente che il nulla osta a tali attività, pur attenendo alla tutela dei Beni Culturali sommersi ed ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) è da intendersi solo in tal senso e non è da considerarsi come parere di legge reso in merito all'intero progetto in epigrafe.

Per quanto sopra espresso questa Soprintendenza si riserverà la facoltà di emettere ulteriori prescrizioni a seguito della valutazione della documentazione mancante richiesta nel precedente nulla osta, non appena quest'ultima perverrà entro il termine sopra indicato.

Sono fatte salve le competenze degli altri Enti chiamati ad esprimere pareri, rilasciare nulla osta e/o autorizzazioni e resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto d'ogni ulteriore e più restrittiva norma.

Tale atto ai sensi del comma 5 dell'art. 21 del Dlgs. 42/04 e ss.mm.ii. è valido per anni CINQUE dalla data della sua emissione, trascorsi i quali senza che siano state date comunicazioni di inizio lavori potranno essere dettate nuove prescrizioni ovvero integrate e/o variate quelle già date.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e I.S., ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm.ii., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.»;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 49053 del 21/04/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n.15201 DEL 22/04/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE – divisione V procedure di valutazione VIA e VAS chiedeva alla società proponente il perfezionamento degli atti richiedendo ulteriore documentazione;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. F0119U.040522.P.0487 del 05/05/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n.16746 del 05/05/2022, la Società 7 SEAS Med S.r.l. trasmetteva la documentazione richiesta dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE – divisione V procedure di valutazione VIA e VAS con nota prot. n. 49053 del 21/04/2022;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 65615 del 25/05/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n.19983 del 26/05/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE – divisione V procedure di valutazione VIA e VAS chiedeva un ulteriore perfezionamento della documentazione trasmessa conforme alle specifiche tecniche;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che, con nota prot. n. F0119U.010622.P.0517 del 01/06/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n.20878 in pari data, la Società 7 SEAS Med S.r.l. comunicava la trasmissione della documentazione richiesta in formato elettronico dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE – divisione V procedure di valutazione VIA e VAS con nota prot. n. 65615 del 25/05/2022, rispondente alle specifiche tecniche;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. F0119U.270522.Y.0515 del 27/05/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 21148 del 06/06/2022, la Società 7 SEAS Med S.r.l. trasmetteva la documentazione in formato elettronico, rispondente alle specifiche tecniche;

CONSIDERATO che, con nota prot. 85581 del 08/07/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n.1417 del 12/07/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE ha comunicato, anche alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani, coinvolta nel procedimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della relativa documentazione, avviando la fase di verifica della completezza e adeguatezza della documentazione;

CONSIDERATO che, con nota prot. 111470 del 14/09/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 3416 del 15/09/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 27, comma 6 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3480 del 16/09/2022, la Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alle competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani, alla Soprintendenza del Mare della regione Sicilia, alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione, per l'avvio della fase di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 8276 del 04/11/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 5307 in pari data, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo ha trasmesso il proprio contributo che di seguito si riporta:

«[...]

Preso atto che il documento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico- Parte Marina (CO420YR15RELMPR00c) allegato è un Report dell'Analisi Archeologica dei rilievi strumentali e indagini [...] condotte nell'ambito dei lavori di progettazione del parco eolico off-shore "Hannibal" [sic!], localizzato nel canale di Sicilia, a sud delle isole Egadi e al largo di Marsala (TP), connesso con la terraferma siciliana a mezzo di un elettrodotto il cui punto di approdo/atterraggio è previsto a sud del porto di Marsala, tra i mesi di aprile e giugno 2021 sono state effettuate alcune indagini strumentali finalizzate alla caratterizzazione del fondale sia in corrispondenza del punto di installazione delle turbine eoliche, sia lungo la rotta che dovrà essere seguita dall'elettrodotto di connessione a terra. Tali attività [...] hanno compreso anche l'analisi archeologica degli esiti dei rilievi strumentali finalizzata al riconoscimento di eventuali elementi di interesse culturale e archeologico che possano in qualche modo essere interferiti dalla realizzazione dell'opera, così da consentire una corretta valutazione dell'impatto archeologico della nuova infrastruttura sul patrimonio sommerso.

[...] Le indagini effettuate a mare hanno preso in esame un'area di circa 139 kmq che si sviluppa dalla linea di costa siciliana, 800 metri a sud del porto di Marsala, fino ad una distanza di quasi 25 miglia dalla linea di costa, in direzione sud-ovest, circa 20 miglia a sud dell'isola di Marettimo, in un fondale caratterizzato da batimetrie comprese tra 0 e -270 metri circa s.l.m.m. In particolare, le attività di indagine hanno esaminato due zone distinte, corrispondenti rispettivamente all'area di installazione del parco eolico off-shore e al corridoio di posa dell'elettrodotto in cui diverse sono state le difficoltà di



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

ispezione del fondo connesse con la presenza di una fitta copertura di vegetazione marina. [...] Nell'ambito delle attività di indagine strumentale condotte nell'area di progetto, al fine di ottenere una migliore caratterizzazione del fondo marino ed una definizione dei profili batimetrici funzionale alla posa delle diverse componenti dell'infrastruttura, si è provveduto alla realizzazione di un rilievo generale mediante sistema Multi Beam Echosounder. Sebbene la taratura, impostata appunto su parametri di acquisizione acustica finalizzati alla caratterizzazione del fondo, non possa essere considerata ottimale per l'analisi dell'area di indagine dal punto di vista archeologico, in virtù della dimensione delle celle di acquisizione e del rapporto tra la profondità operativa e la posizione dello strumento, in questo caso montato a scafo, tutti i rilievi realizzati durante l'indagine MBES sono stati analizzati sia per verificare l'eventuale presenza di anomalie non individuate attraverso l'indagine Side Scan Sonar, sia, in particolare, per ottenere informazioni aggiuntive per quanto attiene ai tre targets segnalati a seguito dell'analisi dell'indagine acustica. [...] Per quanto attiene i tre targets localizzati attraverso le indagini strumentali, TA 1, TA 2 e TA 3, le immagini ROV hanno permesso di ottenere informazioni utili per una corretta identificazione preliminare degli stessi, pur se non esaustive. Le difficoltà legate alla scarsa visibilità, alla presenza di correnti, ostacoli sommersi, reti e altri elementi di rischio per le unità robotiche impegnate, non ultime le condizioni meteo non del tutto ottimali per le ispezioni, hanno infatti limitato la possibilità di indagine, specie in corrispondenza dei targets TA 1 e TA 2, rivelatisi di maggior interesse.

Sfortunatamente, le attività di ispezione si sono potute concentrare soltanto su una porzione del relitto e non hanno potuto esplorarlo nella sua interezza. [...] Sebbene l'indagine visiva a mezzo ROV sia stata resa difficoltosa e in parte ostacolata dalla scarsa visibilità e da alcuni fattori ambientali che hanno limitato l'operatività del mezzo in sicurezza, i dati ottenuti sembrano consentire di avanzare un'ipotesi identificativa del relitto basata sia sulle dimensioni dell'anomalia, prossima agli 80 metri di lunghezza, sia sull'osservazione generale delle forme e di alcuni dettagli costruttivi.[...]Come evidenziato, tuttavia, l'identificazione del relitto non è al momento possibile con assoluta certezza. Soltanto un'ulteriore analisi visiva del relitto, che lo analizzi nella sua interezza in modo da consentire l'individuazione di alcuni elementi discriminanti, potrebbe fornire dati incontrovertibili in questo senso.

Dal punto di vista archeologico, i diversi elementi sembrano attribuibili ad un contesto fortemente compromesso a seguito dell'azione delle reti da pesca che hanno determinato un effetto di dispersione ed accumulo di oggetti di diversa natura in corrispondenza dei resti di un possibile relitto (o parte di relitto) metallico, del quale è possibile distinguere alcune lamiere rivettate, oltre a possibili lamiere di collegamento e coste molto danneggiate. Sfortunatamente, la visibilità e le condizioni meteo-marine riscontrate durante l'ispezione non hanno permesso di ottenere ulteriori dati, né di chiarire la natura del contesto. I dati disponibili consentono solo di ipotizzare che i diversi elementi siano ubicati in questo punto per effetto delle attività di pesca, provenendo in parte da siti poco distanti, ma al momento non localizzabili.

Soltanto un'analisi più approfondita dei targets TA 1 e TA 2 consentirebbe di verificare se parte delle lamiere rivettate e dei diversi elementi metallici localizzati in corrispondenza di TA 2 possa essere messa in relazione con il sito TA 1, ubicato ad una distanza di circa 270 metri in direzione est.

Per quanto concerne, invece, i reperti ceramici, l'esiguo numero di oggetti visibili al momento non consente di avanzare ipotesi circa la loro appartenenza ad un contesto primario. Non è tuttavia possibile escludere che l'anomalia riscontrata in corrispondenza di TA 2 possa corrispondere ad un sito di affondamento antico su cui, a seguito delle attività di pesca, sono stati dispersi, forse per incaglio, oggetti di età più recente, forse provenienti dal sito TA 1. [...]

Valutazione del potenziale archeologico dell'area di indagine

Sulla base di quanto esposto e dei dati acquisiti in questa fase di indagine strumentale a mare, quindi, ai sensi dell'Allegato 3 della Circolare del Ministero della Cultura 01/2016, si ritiene di poter attribuire alle aree di progetto un potenziale archeologico compreso tra un grado "2 – molto basso" e un grado "9 – certo, non delimitato": [...]



- nell'area posta a ridosso della costa di Marsala, si riconosce un potenziale archeologico di grado 3 – Basso, in quanto, come riportato nella normativa di settore, “il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in una posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici”. Per questa area, il rischio archeologico è quindi basso;
- lungo il corridoio di posa dell'elettrodotto e nell'area di installazione del parco eolico, ad eccezione dei tre punti corrispondenti alle zone dei targets analizzati, si riconosce un potenziale archeologico di grado 2 – Molto basso, in quanto “in base allo studio del contesto fisico e morfologico non sussistono elementi che possano confermare una frequentazione in epoca antica”. Di conseguenza, il rischio archeologico è molto basso;
- in corrispondenza del **target TA 3**, si riconosce un potenziale di grado 4 – controverso, dal momento che “i dati raccolti ad oggi non sono sufficienti a definire l'entità del ritrovamento e le tracce del contesto potrebbero non palesarsi, anche qualora fossero presenti”. Il rischio archeologico è quindi medio;
- in corrispondenza del **target TA 2**, si riconosce un potenziale di grado 7 – Indiziato da ritrovamenti materiali localizzati, in quanto “i rinvenimenti effettuati nel sito rimandano a contesti chiari e con quantità tali da non poter essere di natura erratica”. Il rischio archeologico è quindi medio-alto;
- in corrispondenza del **target TA 1**, si riconosce un potenziale di grado 9 – Certo, non delimitato, in quanto “le tracce sono evidenti ed incontrovertibili, sebbene il sito non sia stato indagato nella sua interezza e sia noto solo in parte”. In questo punto il rischio archeologico è quindi esplicito. Inoltre, qualora fosse confermata l'identificazione con il torpediniere Cigno, il sito potrebbe avere, oltre ad un interesse storico- culturale, un interesse militare, in considerazione dell'elevato numero di caduti durante l'affondamento;

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta a partire dalle 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio –, fornisce il proprio contributo istruttorio, richiedendo le seguenti integrazioni/prescrizioni:

1. Si ritiene necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – “Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale” [ID VIP: 7954], risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di “consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale”. Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere;
2. Si ritiene poco esaustiva, per quanto di competenza, ai fini della conoscenza e prevenzione degli impatti significativi sul patrimonio culturale archeologico subacqueo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 50/2016, quanto presente nel documento di “Verifica preventiva dell'interesse archeologico- Parte Marina”, per cui si ritiene necessario richiedere:
 - a) approfondimenti ed integrazioni, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, delle indagini strumentali ad alta risoluzione (Multibeam Echosounder, Side Scan Sonar, Sub

Bottom Profiler, Magnetometro/Gradiometro) con tarature e acquisizioni conformi alle profondità operative e alla finalità archeologica delle stesse e, in particolare, delle ispezioni visive tramite ROV dei target identificati durante la fase preliminare delle indagini condotte nell'ambito dei lavori di progettazione (target TA 1, target TA 2 e target TA 3). Tali approfondimenti, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Nazionale, dovranno consentire l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla conoscenza, tutela e conservazione dei beni culturali sommersi, nonché, una puntuale ed esaustiva valutazione del grado di rischio archeologico del progetto, anche con maggiori e più dettagliate informazioni e localizzazioni delle strutture off-shore da realizzarsi (comprese quelle di ancoraggio degli aerogeneratori sul fondale marino) rispetto al patrimonio sommerso a seguito dei quali, questa Soprintendenza Nazionale si riserva la possibilità di richiedere eventuali ulteriori integrazioni e/o approfondimenti futuri, per cui si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

- b) che la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali archeologici con valenza paesaggistica in riferimento al loro rapporto di intervisibilità terra-mare sia fondata su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché [...] alle fotointerpretazioni.*

Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza – incluse dunque anche eventuali opere di connessione, stazioni, cabine elettriche etc. – durante le indagini ante operam, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste.

Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in:

- *VINCOLI in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);*
- *Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);*
- *Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);*
- *Piano Paesaggistico Regionale e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;*
- *nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle Soprintendenze territoriali coinvolte ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto.*

Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati, a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente, in accordo con le Soprintendenze competenti. Tali verifiche e approfondimenti risultano evidentemente ancor più necessari se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MiC e/o della Soprintendenza del Mare.



3. Si precisa, inoltre, che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:

- a) includere obbligatoriamente, oltre agli approfondimenti così come richiesti al punto 2 a), anche tutte le indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione previste ai fini della progettazione e per le successive fasi attuative del progetto, quali: Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro e ROV, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Tali indagini dovranno essere seguite, documentate e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;
- b) considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti, in particolare per rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata da questo progetto o ad essa attigua.

Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Nominativo e curriculum vitae del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questo Ufficio oltreché alle altre Soprintendenze coinvolte per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dal progetto.

Si fa presente che in questo Ufficio sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino del progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso entro le 12 miglia nautiche sia per quello oltre le 12 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza del Mare oltre che a questo Ufficio (per consentire di poter valutare i curricula dei professionisti incaricati e concedere il nulla osta, se richiesto dalla Soprintendenza sopraindicata).

Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della Soprintendenza del Mare e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani territorialmente competenti, anche con codesta Soprintendenza; affinché tutti gli Uffici coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente, per quanto di competenza, l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto.

Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaurientemente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

La documentazione scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà essere corredata da schede complete ed esauriente documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; inoltre dovrà presentare un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi (con indicazione del/i software open source per l'acquisizione).

Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

La data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società proponente anche a questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché questo Ufficio e tutte le Soprintendenze coinvolte possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze.

Dovrà essere sempre garantita al personale di questo Ufficio come a quello della Soprintendenza del Mare, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey e/o connesse al progetto in oggetto, al fine di consentire loro di esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza.

4. Si ritiene poco esaustiva, per quanto di competenza, la considerazione dei possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto, con riferimento all'art. 22 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D. Lgs 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, per la procedura in oggetto e per le successive fasi attuative del progetto, si dovrà prevedere:

- a) l'identificazione, valutazione e comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel progetto;
- b) la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto;
- c) un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili sia al patrimonio culturale subacqueo sia a beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- a) stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del progetto;
- b) numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del progetto;
- c) numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del progetto.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza

del Mare anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.»;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 154104 del 07/12/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 6662 del 09/12/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE comunicava l'indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27, c. 8 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 16265 del 15/12/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 6662 del 09/12/2022, la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani comunicava una valutazione negativa del progetto, esprimendo quanto segue:

«VISTA tutta la documentazione consultata nel sito del MITE dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto in argomento costituito da 21 aerogeneratori della potenza di 12,0 MW ciascuno totale 250 MW; essi sono alti m 155,0 sopra il livello del mare con diametro del rotore di m 250,0, per un totale in altezza di m 280,0;

VISTO il D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO il D.P. del 10.10.2017, pubblicato in GURS del 20.10.2017, Parte I, n. 44;

VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12.2016 e rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017, pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni succitati nell'arco dell'anno 2017;

VISTO il PP delle Isole Egadi (ultima approvazione Assessorato BB.CC. e I.S. — PA con Decreto n. 99 del 23.01.2013);

VISTI gli artt. 142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

VISTA la relazione archeologica, aggiornata e con valutazioni inerenti le attività di scavo per la realizzazione delle opere a terra (cavidotto) del 12.12.2022, e fermo restando le valutazioni in ordine alle opere a mare da parte della Soprintendenza del Mare competente, "si evince che il cavidotto interrato snodandosi essenzialmente su viabilità esistente, non si inoltra direttamente in aree con evidenze/presenze/strutture d'interesse archeologico, purtuttavia parti del comprensorio, ove lo stesso dovrebbe dislocarsi, possiedono una notevole valenza archeologica in quanto ricche di insediamenti sparsi che si snodano principalmente dall'età greco-arcaica-ellenistica all'età romana imperiale e medievale, come si evince dalla Carta Archeologica del PP succitato:

- *territorio di Partanna: siti nn. 117-120 in località Seggio-Magaggiari di epoca greco classica-ellenistica;*
- *territori di Santa Ninja/Castelvetrano/Salemi: siti nn. 279, 281, 286, 287, 313, 244, Case Bonacasa, Monte Calatameni, Case Mercadante, Rocche Cadute, Case Saporito, Case Fontana Bianca, che si snodano dall'età greco-arcaica fino al medioevo, con presenze anche preistoriche in località Buturro;*
- *territorio di Mazara del Vallo: siti nn. 110 e 111, Biddusa e Granozzi, di epoca greco classica-ellenistica. Per quanto concerne i lavori di scavo del cavidotto, si stabilisce che, nelle zone ritenute di Livello di Rischio Medio, Medio-Alto e Alto, come da elaborati VIARCH della Ditta, e nelle prossimità delle zone succitate, indicate da questa Amministrazione, dovranno essere effettuati controlli autoptici da archeologici specializzati con la supervisione da parte dei funzionari della Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza. Pertanto, la Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo all'Unità Operativa 3 la data d'inizio dei lavori -almeno 15 giorni prima, anticipandola via pec - indicando nella nota recapiti telefonici utili per gli accordi specifici. Resta inteso che nel caso di rinvenimenti di beni d'interesse archeologico verranno attivate le procedure di tutela previste dalla normativa di legge vigente in materia, D. Lgs. 42/2004. "*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTA l'ubicazione della cabina di connessione della Linea a 220 kV proveniente dal Parco Eolico proposto che occupa una parte di un'area boscata di Livello di Tutela 1, 13c, Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui art D. Lgs. 227/01), Art. 33 - Paesaggio locale 13 - "Belice";

VISTE le simulazioni fotografiche prodotte dalla Ditta e le Carte della Visibilità, si deduce che l'impianto, costituito da turbine di considerevole altezza, risulta oltremodo visibile e percepibile all'orizzonte, nella sua interezza, dai punti di vista considerati, e verosimilmente visibili dalle aree contermini:

- dall'Isola di Marettimo (Egadi): Punta Mugnone, Cala Bianca, Aree della Grotta Mammarino, della Grotta delle Sirene e della Ficarella, Punta Presepe, Punta Pegna — I Ruttiddi, area della Grotta Bombardella, Punta Libeccio/faro, Cala Nera, Punta Cretazzo, Punta Galera, Punta Cortigliolo, Punta Cala Marino, Punta Cala Facciazzo, Punta Bassana e Pizzo Falcone-Riserva Naturale, alto m 684, che domina buona parte dell'isola con una prospettiva che scende verso il mare accompagnata da lunghi e profondi valloni, nonchè dalle spiagge a Ovest e a Sud dell'isola.
- dall'Isola di Favignana (Egadi): faro di Punta Sottile, Punta Cala Rotonda, Scoglio Corrente, Isolotti di Galera, Preveto e Galeotta, Scoglio Palumbo, Punta Longa e Puntazza, Punta Burrone e Fanfalo, Monte Santa Caterina/Forte, alto m 310, ben visibile già da Trapani e anche da Erice, Area della Grotta Perciata, Punta Marsala con faro, nonchè dalle spiagge meridionali dell'isola.
- dalla Riserva Naturale dello Stagnone di Marsala-Isola Grande.
- da Marsala: Parco Archeologico di Lilibeo - Baglio Anselmi, Tumbarello e Case Gondar, Monumento dei Mille.
- da Petrosino: Torre Sibiliana, Cala Scirocco, Punta Parrino, Punta Fassanave e Biscione, Zone di Pizzolato.
- da Mazara del Vallo: spiagge e Capo Feto-faro.

CONSIDERATO lo straordinario complesso storico culturale pluristratificato che è il comprensorio delle Isole Egadi — con presenze preistoriche e protostoriche ed, inoltre, anche teatro di molteplici frequentazioni ed eventi della storia antica e moderna lo sviluppo ed il progresso nei secoli dell'articolata vita dell'antica Lilibeo-Marsala e delle Isole dello Stagnone, delle coste della cittadina di Petrosino e della città Mazara del Vallo, dal cui lungomare si assiste, tra l'altro, al raro fenomeno della "Fata Morgana"; RILEVATO altresì, che la posizione geografica dove si dislocerebbe il corposo Parco eolico, si pone praticamente all'orizzonte delle Isole e delle coste siciliane suindicate, ove interagiscono molteplici fattori qualitativi di carattere ambientale, panoramico, socio-culturale, con valenze e dinamiche di tipo naturalistico/ecosistemico, turistico/ricreativo e sportivo, di grande attrattiva, determinando un forte elemento di disturbo visivo a tutto il paesaggio marittimo circostante, contraddistinto ancora da particolari connotazioni e peculiarità persistenti nel tempo;

questa Soprintendenza per quanto sopra, valuta negativamente il progetto, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 42/2004, in quanto la complessiva realizzazione delle 21 turbine andrebbe a creare consistenti elementi di intrusione in un paesaggio marittimo le cui connotazioni panoramiche assumono un carattere di particolare suggestione ed attrattività, legato specialmente all'antico rapporto terra/mare, con relazioni non solo visive ma anche storico-culturali.

Appare opportuno, infatti, evidenziare il forte ed antico legame del territorio costiero siciliano con il mare. La centralità geografica all'interno del Mar Mediterraneo dell'area marittima siciliana, ha rappresentato teatro e crocevia di molti popoli dell'antichità a partire, per quei luoghi, dagli antichi Fenici, testimoniato dagli speciali rinvenimenti archeologici (Lilibeo/Marsala, Mothia, Drepanon/Trapani).

La vulnerabilità della costa, di forte attrattività per la rinomata bellezza del paesaggio, soggetta a grandi trasformazioni, è stata mitigata dal sistema normativo di tutela del paesaggio e dell'ambiente, ritenuto di eccezionale rilevanza, governando i vari processi antropici anche mediante l'istituzione delle varie Riserve Naturali marine e terrestri (Area Marina Protetta delle Egadi, R.N.O. delle isole dello Stagnone, R.N.O. delle Saline di Trapani e Paceco), che hanno consentito nel tempo la conservazione degli alti valori riconosciuti e la qualità del paesaggio.

Si ritiene che le nuove esigenze legate al reperimento delle energie pulite, per far fronte alla grave crisi energetica mondiale, deve comunque tener conto di tutti quei fattori che ineriscono alla conservazione dei valori identitari fondamentali dei territori interessati dalle grandi trasformazioni, pertanto appare opportuno pervenire a nuova soluzione progettuale mediante un significativo allontanamento degli aerogeneratori dalla costa, al fine di non renderli percepibili alla vista dalle aree succitate per mantenere intatta la leggibilità della connotazione storico/paesaggistico/ambientale riferibile alle ampie visuali del mare e dei territori costieri.»

CONSIDERATO che, con nota prot. MIC_SS-PNRR n. 7041 del 16/12/2022, in riferimento alla procedura in argomento veniva incaricato un funzionario architetto della DG ABAP Servizio V del Ministero della Cultura e responsabile del procedimento a rappresentare il Ministero stesso nell'ambito della convocazione della seduta iniziale della conferenza di Servizi di cui all'art. 27 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4309 del 16/12/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 7078 del 19/12/2022, la Soprintendenza del Mare della regione Sicilia ha trasmesso il proprio contributo in relazione alla richiesta di integrazione documentale che di seguito si riporta:

«[...]

Esaminato il documento allegato di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico - Parte Marina(CO420YR15RELMPRO0c), nell'ambito del quale sono state effettuate indagini strumentali (SideScan Sonar e Multi Beam Echosounder) finalizzate alla caratterizzazione del fondale, sia incorrispondenza del punto di installazione delle turbine eoliche sia lungo la direttrice seguita dall'elettrodotto di connessione a terra, delle quali non si riscontrano i setup e parametri utilizzati;

Considerato che la "Relazione tecnica sul dimensionamento delle strutture di ancoraggio e ormeggio (CO420SR08RELORM00I) non è consultabile sul portale, riportando la dicitura: "Il presente documento, composto da n. 46 pagine è protetto dalle leggi nazionali e comunitarie in tema di proprietà intellettuali delle opere professionali e non può essere riprodotto o copiato senza specifica autorizzazione del progettista";

Considerate, pertanto, le competenze esclusive di questa Soprintendenza del Mare in materia di tutela del patrimonio archeologico sommerso lungo i fondali prospicienti le coste della Regione Siciliana, così come regolamentate dallo Statuto della Regione, le Norme di attuazione dello statuto della Regione, dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dalla Convenzione UNESCO del 2001.

Sulla base delle premesse sopra indicate, questa Soprintendenza del Mare ritiene necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del progetto in epigrafe con quanto appresso riportato:

1. Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dei commi 1, 3 e 8 dell'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dovrà comprendere gli esiti delle indagini archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni;
2. Con riferimento specifico alle indagini strumentali di archeologia preventiva (Side Scan Sonar, Multibeam, Subbottom Profiler, Gradiometro e ROV), si ritiene necessario procedere ad approfondimenti ed integrazioni ad alta risoluzione con setup degli strumenti di acquisizione conformi alle profondità operative e alle finalità archeologiche delle stesse e, in ogni caso, preliminarmente concordate con la scrivente e conformi agli standard convenzionalmente richiesti per la tipologia d'indagine. Tali approfondimenti, effettuati sotto l'alta sorveglianza e il coordinamento scientifico di questa Soprintendenza, dovranno consentire l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla conoscenza, tutela e conservazione dei beni culturali sommersi, nonché una puntuale ed esaustiva valutazione del grado di rischio archeologico del progetto, anche con maggiori e più dettagliate informazioni delle singole strutture off-shore da realizzarsi, comprese quelle di ancoraggio sul fondale marino delle quali è necessario ottenere preliminarmente gli elaborati;

3. Laddove si presentino potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o, nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione.
4. Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" eventualmente presenti in: vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>), carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>), Patrimonio Mondiale UNESCO, dati di archivio di questa Soprintendenza e Ordinanze delle competenti Capitanerie di Porto. Si precisa che la banca dati del SIT di questa Soprintendenza non ha, allo stato attuale, valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere puntualmente verificati, in accordo e sotto la supervisione della scrivente, tramite indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente.
5. Per i tratti di mare interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate, nonché il documento finale dovrà essere redatto, come correttamente avvenuto finora, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al comma 1 dell'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e al D.M. 60/2009 e al D.M. 244/2019 (Archeologo fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo. Nominativo e curriculum vitae del professionista, o dei professionisti, prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questa Soprintendenza per una opportuna valutazione. Il professionista, o i professionisti incaricati, dovranno relazionarsi costantemente con i funzionari della scrivente Soprintendenza, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività di verifica archeologica, affinché la stessa possa coordinarsi e programmare adeguatamente l'attività di alta sorveglianza e la direzione scientifica.
6. Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate, dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, in armonia con l'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D.P.C.M. del 14 febbraio 2022.
7. La documentazione scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà essere corredata da schede complete e da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio. Inoltre dovrà essere presentato il registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse fasi di survey (dirette e/o strumentali) effettuate con indicazione degli archeologi presenti e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati, i dati grezzi prodotti dalle indagini elettroacustiche. Tutta la documentazione tecnico-scientifica, in lingua italiana, dovrà essere prodotta a questa Soprintendenza a mezzo supporto di archiviazione informatico contenente tutti i dati grezzi di prima acquisizione in formato digitale e i loro relativi progetti di acquisizione in un formato leggibile con software open source, riservandosi la scrivente la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o ulteriori approfondimenti.
8. La data di inizio, di interruzione e di ripresa delle predette indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) e/o eventuali cambiamenti dei tracciati di posa in opera e/o degli interventi da realizzarsi nel progetto in epigrafe, anche in corso d'opera, dovranno essere comunicati dalla Società proponente a questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché la stessa possa programmare adeguatamente l'invio di proprio personale tecnico-scientifico per tutte le attività di alta sorveglianza e coordinamento scientifico della verifica preventiva di interesse archeologico. La Società proponente dovrà impegnarsi a garantire ad almeno due unità di personale della scrivente Soprintendenza l'imbarco a bordo per le attività di survey e/o connesse al progetto in epigrafe per consentire l'esercizio delle prescritte funzioni di alta sorveglianza archeologica, con oneri

a carico della Società proponente, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

9. Nel caso di ritrovamenti archeologici, o anomalie sospette, i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine e, altresì, potrà determinarsi l'esigenza di modificare il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore, con oneri a carico della Società richiedente.

Sono fatte salve le competenze degli altri Enti chiamati ad esprimere pareri, rilasciare nulla osta e/o autorizzazioni e resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto d'ogni ulteriore e più restrittiva norma. Infine, appare doveroso esporre un'ultima considerazione sul tema dei parchi eolici nel mare di Sicilia, dove la scrivente Soprintendenza, nel tentativo di ottenere ulteriori riscontri al processo di approfondimento delle conoscenze storiche ed archeologiche della storia dell'isola e di tutta la cultura mediterranea, ha da tempo intrapreso numerosi progetti di ricerca archeologica di alto fondale con istituzioni nazionali e internazionali. L'assessore regionale per i Beni Culturali e l'identità Siciliana pro tempore, sulla scorta della considerazione che i mari circostanti l'Isola sono da anni oggetto di notevole interesse da parte delle diverse società che nel tempo hanno presentato molteplici istanze per la realizzazione di impianti eolici off-shore, con sua nota prot. 201/GAB del 17 gennaio 2022 ha manifestato il proprio indirizzo affermando che: "sebbene non connotato da una aprioristica e generica contrarietà all'installazione di impianti off-shore nei mari di Sicilia, rimane, comunque, di ferma contrarietà laddove con l'installazione di questi vi possa essere un rischio, anche potenziale, per il patrimonio culturale e paesaggistico marino regionale".»

CONSIDERATO che, con nota prot. MIC_SS-PNRR_UO2 n. 7174 del 20/12/2022, il Servizio II Archeologia della DG-ABAP del MIC ha trasmesso il proprio contributo che di seguito si riporta:

«[..]

Per quanto riguarda gli interventi e le opere localizzate in mare, entrambi gli Uffici di tutela competenti hanno evidenziato rilevanti lacune documentarie, la cui integrazione, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, e dal punto 4 dell'allegato 1 del DPCM 14.02.2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione dei procedimenti semplificati", appare prioritaria al fine di acquisire un quadro conoscitivo esaustivo, utile a una ponderata valutazione dell'impatto del progetto sul patrimonio archeologico sommerso.

Nelle succitate note prot. nn. 8276 e 4309, sono segnalate in modo particolare le necessità di integrazione concernenti i dati d'archivio e bibliografici reperibili, gli esiti delle survey e la ricognizione dei beni sottoposti alle norme di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza del Mare pone inoltre in risalto il fatto che la "Relazione tecnica sul dimensionamento delle strutture di ancoraggio e ormeggio" (C0420SR08RELORM001) non sia consultabile sul portale del MASE e che i setup e i parametri utilizzati per le indagini strumentali finalizzate alla ricostruzione delle caratteristiche del fondale non siano esplicitate; mentre la Soprintendenza PC subacqueo raccomanda l'integrazione della verifica di compatibilità del progetto in parola con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – "Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale" [ID VIP: 7954], la cui procedura VAS risulta attualmente nella fase di "consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale".

In ogni caso, si ravvisa l'esigenza di un approfondimento d'indagine mediante l'attivazione della procedura prevista dai commi 3 e 8 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento alle opere localizzate invece a terra, nei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano e Partanna (TP), la Soprintendenza di Trapani, nella nota prot. n. 16265, evidenzia criticità sostanziali e condivisibili, ravvisabili soprattutto nella presenza di innumerevoli insediamenti archeologici dall'età greco arcaica-ellenistica all'età romana imperiale e medievale,

nonché nel grave pregiudizio potenzialmente arrecato al “paesaggio marittimo le cui connotazioni panoramiche assumono carattere di particolare suggestione ed attrattività, legato specialmente all’antico rapporto terra/mare, con relazioni non solo visive ma anche storico-culturali”, per mitigare il quale lo stesso Ufficio territoriale chiede l’elaborazione di una nuova soluzione progettuale che contempli “l’allontanamento degli aerogeneratori dalla costa” e permetta di superare il parere negativo espresso.

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto attiene alla tutela archeologica e ammesso il superamento delle succitate criticità, si concorda sul fatto che la realizzazione del progetto debba comunque essere subordinata all’acquisizione della documentazione integrativa richiesta, anche attraverso l’attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui ai commi 3 e 8 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, per la quale il proponente dovrà prendere contatto con la Soprintendenza del Mare e con la Soprintendenza PC subacqueo, che, ciascuna per quanto di propria competenza, potranno dare seguito all’accordo previsto dal comma 14 dello stesso art. 25.

Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l’esecuzione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della “relazione archeologica definitiva” di cui al comma 9 del succitato art. 25, in coerenza con il dettato normativo vigente.»

CONSIDERATO che, con nota prot. 7531 del 28/12/2022, secondo quanto disposto dall’art. 24 del D.Lgs. 152/2006, la Soprintendenza Speciale PNRR ha trasmesso alla DG “Valutazione Ambientali” dell’allora MiTE e al proponente una richiesta di documentazione integrativa sulla base di quanto richiesto dalle Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Soprintendenza del Mare e Servizio II Archeologia della DG-ABAP del MIC, nonostante il parere negativo espresso dalla Soprintendenza di Trapani con nota prot. n. 16265 del 15/12/2022 e confermato in sede di conferenza di servizi svoltasi in data 20/12/2022, al fine di avere tutti gli elementi necessari all’espressione delle valutazioni di competenza qualora, a fronte di nuovi elementi che dovessero emergere nel prosieguo dell’istruttoria, le criticità paesaggistiche rilevate fossero ritenute superabili;

CONSIDERATO che, con nota prot. 6645 del 18/01/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 720 del 19/01/2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE trasmetteva il verbale della conferenza di Servizi tenutasi il 20/12/2022 nel quale si rappresentavano le criticità in merito all’impatto visivo come già espresse nel parere della Soprintendenza di Trapani con nota prot. 16265 del 15/12/2022, circa il percorso del tracciato del cavidotto di collegamento, per cui il proponente, nell’ambito della medesima conferenza di servizi ha chiarito che la scelta è ricaduta sul cavidotto interrato che si collegherà ad una cabina di connessione presente sul territorio. A tal riguardo il Soprintendente di Trapani, ha valutato positivamente tale scelta progettuale precisando che qualora il progetto avesse ottenuto successivamente una valutazione positiva lo stesso dovrà essere oggetto di eventuali opere di compensazione e mitigazione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 880 del 23/01/2023 la Soprintendenza Speciale PNRR segnalava alcune correzioni da riportare nel verbale della riunione della conferenza di Servizi del 20/12/2022 precisando anche che:

«[...]

“sono stati acquisiti in via endoprocedimentale, e saranno comunque trasmessi per conoscenza a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi, i due contributi della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana e della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, recanti entrambi contributi per la tutela del patrimonio culturale subacqueo, e contenenti richieste e prescrizioni che dovranno essere riscontrate dalla società proponente

nell'eventualità di un superamento delle criticità paesaggistiche emerse dal contributo della Soprintendenza di Trapani.»»;

CONSIDERATO che, con nota prot. 11126 del 26/01/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 1191 del 27/01/2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE trasmetteva la versione definitiva del verbale della conferenza di Servizi tenutasi il 20/12/2022, con le opportune precisazioni della Soprintendenza Speciale PNRR inviate con la predetta nota prot. 880 del 23/01/2023;

CONSIDERATO che, con nota prot. F0119U.070423.P.0967 del 07/04/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 5547 del 13/04/2023, la Società 7 SEAS Med S.r.l. comunicava la richiesta di sospensione dei termini ex art. 27, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 di 90 giorni, per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che, con nota prot. F0119U.270423.P.0998 del 27/04/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 6882 del 04/05/2023, la Società 7 SEAS Med S.r.l. chiedeva chiarimenti interpretativi su alcuni punti relativi alla richiesta integrazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. F0119U.050723.P.1108 del 05/07/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 14199 del 12/07/2023, la Società 7 SEAS Med S.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 14855 del 17/07/2023 la Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alle competenti Soprintendenze Beni Culturali e Ambientali di Trapani, alla Soprintendenza del Mare della regione Sicilia, alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto in merito alle integrazioni prodotte dalla società 7 SEAS Med S.r.l.;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 7344 del 29/08/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 19055 in pari data, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo ha comunicato il proprio contributo che di seguito integralmente si riporta:

«In risposta alla nota della SS-PNRR 14855 del 17.07.2023, ns. prot. 6292 del 18.07.2023, nella quale si richiede la valutazione della documentazione integrativa inviata il 05.07.2023 alla SS-PNRR dalla 7SEAS med S.r.l sul portale del MASE, questo Ufficio non può esprimere alcun parere circa gli aspetti di natura archeologica nel lavoro in oggetto in quanto non sono presenti le integrazioni richieste dalla nota ns. prot. 8276 del 04.11.2022; si rimane pertanto in attesa della relazione archeologica integrativa al fine di poter fornire il nulla osta al progetto e/o le eventuali prescrizioni.»

CONSIDERATO che, con nota prot. 9647 del 28/08/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 19070 del 29/08/2023, la commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE ha convocato un sopralluogo per i giorni dal 31 Agosto 2023 ore 6.00 al 1° Settembre 2023 ore 23.00;

CONSIDERATO che, con nota prot. 140795 del 06/09/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 19930 del 07/09/2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE comunicava una richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 109 comma 5 del D.Lgs 152/2006 per l'attività di posa in mare di cavi e condotte;

CONSIDERATO che la DG Valutazioni ambientali del MASE ha trasmesso a questo Ministero, con nota prot. n. 12028 del 24/10/2023, il parere n. 214 del 20/10/2023 con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS si è espressa favorevolmente con condizioni ambientali sulla compatibilità dell'intervento, prevedendo tra l'altro alla condizione n. "14 Macrofase: *ante-operam* – progettazione esecutiva – misure di mitigazione (Paesaggio), con prescrizioni relative alla sottostazione on-shore e alle aree verdi che dovranno essere progettate con

indicazione delle specie vegetali appartenenti alla serie della vegetazione autoctona, la cui realizzazione dovrà essere contemporanea alla realizzazione dell'impianto e preservata alla dismissione”;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 25518 del 31/10/2023, la Soprintendenza Speciale PNRR ha trasmesso un sollecito alle competenti Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani, alla Soprintendenza del Mare della regione Sicilia e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana per le valutazioni complessive in merito al progetto presentato dalla società 7 SEAS Med S.r.l.;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4137 del 13/11/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 26931 del 16/11/2023, la Soprintendenza del Mare della regione Sicilia ha trasmesso le valutazioni che di seguito si riportano:

«In riscontro alla nota MIC_SS_PNRR 25518/P del 31/10/2023, assunta al ns. prot. n. 3971 del 02/11/2023, e preso atto di quanto rappresentato nella dalla società 7SEASmed con la nota prot. n. F0119U.0600623.P.1052 del 06/06/2023, assunta in pari data al ns. prot. n. 1981, si rappresenta che, sulla scorta delle integrazioni ricevute, le osservazioni rappresentate con ns. nota prot. n. 4309 del 16/12/2022 devono ritenersi ottemperate in rapporto all'attuale fase di sviluppo progettuale.

Nel contempo, si ribadisce che, mancando allo stato attuale i dettagli relativi alla tipologia, al posizionamento e al dimensionamento finale dei sistemi di ancoraggio degli aerogeneratori, tutte le osservazioni riportate nella citata nota prot. n. 4309 dovranno essere dettagliatamente riscontrate per tali punti nella fase esecutiva del progetto e, comunque, prima dell'avvio della realizzazione degli ancoraggi.

Nel merito si prende atto del formale e vincolante impegno assunto dalla Società richiedente al chiarimento n. 9 della propria nota n. F0119U.0600623.P.1052 in cui viene espressamente rappresentato che l'ampliamento delle aree d'indagine (nel caso di specie relativamente alle aree degli ancoraggi) potrebbe determinare l'esigenza di modificare il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe dover seguire anche l'eventuale attività di scavo e recupero del patrimonio culturale sommerso, con oneri a carico della Società medesima.»;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 13954 del 29/11/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 29191 del 21/12/2023, la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani comunicava le proprie valutazioni complessive favorevoli esprimendo quanto segue:

«In riferimento all'oggetto ed alla intercorsa corrispondenza in merito, facendo seguito dalla Conferenza di servizi del 22/12/2022, in modalità videoconferenza, indetta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed in ultimo, al sollecito della Soprintendenza Speciale Ministero della Cultura, prot. n. 25518 del 31.10.2023 (Ns prot. n. 12690 del 02.11.2023);

VISTA tutta la documentazione consultata nel sito del MASE dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto in argomento costituito da 21 aerogeneratori della potenza di 12,0 MW ciascuno — totale 250 MW; essi sono alti m 155,0 sopra il livello del mare con diametro del rotore di m 250,0, per un totale in altezza di m 280,0;

VISTO il D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO il D.P. del 10.10.2017, pubblicato in GURS del 20.10.2017, Parte I, n. 44;

VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12.2016 e rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017, pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni succitati nell'arco dell'anno 2017;

VISTO il PP delle Isole Egadi (ultima approvazione Assessorato BB.CC. e I.S. — PA con Decreto n. 99 del 23.01.2013);

VISTI gli arti. 142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i; VISTO il parere della Soprintendenza del Mare n. prot. 4137 del 13.11.2023;

VISTA la relazione archeologica, aggiornata e con valutazioni inerenti le attività di scavo per la realizzazione delle opere a terra (cavidotto) del 12.12.2022, dalla quale "si evince che il cavidotto



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

interrato snodandosi essenzialmente su viabilità esistente, non si inoltra direttamente in aree con evidenze/presenze/strutture d'interesse archeologico, purtroppo parti del comprensorio, ove lo stesso dovrebbe dislocarsi, possiedono una notevole valenza archeologica in quanto ricche di insediamenti sparsi che si snodano principalmente dall'età greco arcaica-ellenistica all'età romana imperiale e medievale, come si evince dalla Carta Archeologica del PP succitato:

- *territorio di Partanna: siti nn. 117-120 in località Seggio-Magaggiari di epoca greco classica-ellenistica;*
- *territori di Santa Ninfa/Castelvetrano/Salemi: siti nn. 279, 281, 286, 287, 313, 244, Case Bonacasa, Monte Calatameni, Case Mercadante, Rocche Cadute, Case Saporito, Case Fontana Bianca, che si snodano dall'età greco-arcaica fino al medioevo, con presenze anche preistoriche in località Buturro;*
- *territorio di Mazara del Vallo: siti nn. 110 e 111, Biddusa e Granozzi, di epoca greco classica-ellenistica.*

Per quanto concerne i lavori di scavo del cavidotto, si stabilisce che, nelle zone ritenute di Livello di Rischio Medio, Medio-Alto e Alto, come da elaborati VIARCH della Ditta, e nelle prossimità delle zone succitate, indicate da questa Amministrazione, dovranno essere effettuati controlli autoptici da archeologici specializzati con la supervisione da parte dei funzionari della Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza. Pertanto, la Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo all'Unità Operativa 3 la data d'inizio dei lavori -almeno 15 giorni prima, anticipandola via pec - indicando nella nota recapiti telefonici utili per gli accordi specifici. Resta inteso che nel caso di rinvenimenti di beni d'interesse archeologico verranno attivate le procedure di tutela previste dalla normativa di legge vigente in materia, D.Lgs. 42/2004."

RILEVATO che le opere di attracco a terra del cavo sottomarino sono previste sotto traccia in un'area della costa marsalese ampiamente antropizzata, e che interessa in parte un'area individuata dal Piano Paesaggistico-Ambito 2 e 3 al Paesaggio Locale 5e - Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01) di Livello di Tutela 1, con la realizzazione di un "Pozzetto di giunzione", comunque sufficientemente mitigato dalla vegetazione esistente.

RILEVATO altresì che la "Cabina di consegna" della linea a 220 kV ricade nel territorio del comune di Partanna in un contesto agrario comunque fortemente interessato da impianti ed infrastrutture preesistenti. Essa occupa una parte di un'area boscata di Livello di Tutela 1, 13c, Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D. Lgs. 227/01), di cui è prevista una congrua mitigazione della cabina, con impianto di alberature in tutto il perimetro.

RILEVATO ulteriormente che il previsto cavidotto di connessione a terra si sviluppa per lo più su viabilità esistente, intercettando anche aste fluviali prevedendosi il loro attraversamento in TOC.

VISTO il parere espresso da quest'Ufficio con nota n. prot. 1625 del 15.12.2022, con il quale venivano evidenziate alcune criticità in ordine alla visibilità dell'impianto off-shore dai punti di ivi considerati (Isole Egadi ed aree costiere di Marsala, Petrosino e Mazzara del Vallo). Con il suddetto parere, nel rilevare "che la posizione geografica dove si dislocerebbe il corposo Parco eolico, si pone praticamente all'orizzonte delle Isole e delle coste siciliane suindicate, ove interagiscono molteplici fattori qualitativi di carattere ambientale, panoramico, socio-culturale, con valenze e dinamiche di tipo naturalistico/ecosistemico, turistico/ricreativo e sportivo, di grande attrattiva, determinando un forte elemento di disturbo visivo a tutto il paesaggio marittimo circostante, contraddistinto ancora da particolari connotazioni e peculiarità persistenti nel tempo", si invitava la ditta proponente a "pervenire a nuova soluzione progettuale mediante un significativo allontanamento degli aerogeneratori dalla costa, al fine di non renderli percepibili alla vista dalle aree succitate per mantenere intatta la leggibilità della connotazione storico/paesaggistico/ambientale riferibile alle ampie visuali del mare e dei territori costieri.";

VISTE le integrazioni documentali, poste sul Portale del MASE in data 10.07.2023, Simulazioni fotografiche - effetti foschia e il Rapporto integrativo allo studio di impatto ambientale, con riguardo al tema della visibilità e delle azioni compensative;

CONSIDERATO che occorre pervenire ad un bilanciamento dei vari interessi in gioco e far fronte alle nuove esigenze legate al reperimento delle energie pulite;

RILEVATO che il suddetto impianto di 21 aerogeneratori, per il contenuto numero delle pale eoliche, interferisce con il panorama e l'orizzonte marino con un cono visivo comunque ristretto;

CONSIDERATA altresì la proposta di attività compensative avanzate dalla ditta 7SEAS med srl anche in ambito culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ex Stabilimento Florio di Favignana di proprietà regionale, adibito a sede espositiva/museale, in cui sono in atto interventi di recupero dei rimanenti locali. Purtroppo, sono emerse alcune criticità per la sicurezza delle aree esterne lungo il perimetro dello Stabilimento, occorrendo opere specialistiche di ingegneria anche idraulica, al fine di scongiurare il totale dissesto degli spazi (ciminiera e banchine fronte Nord-Est lato mare), adibiti alla fruizione e soggetti all'impatto del moto ondoso e della forte aggressività dell'ambiente marino;

RITENUTO che l'attività proposta in ambito culturale sopra citata possa "compensare" il potenziale danno paesaggistico, "in quanto la complessiva realizzazione delle 21 turbine andrebbe a creare consistenti elementi di intrusione in un paesaggio marittimo le cui connotazioni panoramiche assumono un carattere di particolare suggestione ed attrattività, legato specialmente all'antico rapporto terra/mare, con relazioni non solo visive ma anche storico-culturali.";

questa Soprintendenza per quanto sopra, ai sensi degli artt. 142 e 152 del D.Lgs. 42/2004, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto off-shore di 21 aerogeneratori, a condizione che:

- *per quanto concerne i lavori di scavo del cavidotto, in zone di Livello di Rischio Medio, Medio-Alto e Alto, come da elaborati VIARCH prodotto dalla ditta, e nelle prossimità delle zone su citate, indicate da questa Amministrazione, dovranno essere effettuati controlli autoptici da archeologici specializzati con la supervisione di funzionari della Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza. Pertanto, la Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo, all'Unità Operativa 3, la data d'inizio dei lavori - almeno 15 giorni prima, anticipandola via pec - indicando nella nota recapiti telefonici utili per gli accordi specifici. Resta inteso che nel caso di rinvenimenti di beni d'interesse archeologico verranno attivate le procedure di tutela previste dalla normativa di legge vigente in materia, D.Lgs. n. 42/2004;*
- *relativamente alle attività compensative da attuarsi sul patrimonio culturale regionale dell'ex Stabilimento Florio di Favignana, dovrà predisporre apposito progetto esecutivo secondo le indicazioni di questa Soprintendenza, da sottoporre a parere ai sensi dell'art. 21 dei D.Lgs. 42/2004 preventivamente all'esecuzione dei relativi lavori, che dovranno effettuarsi secondo un cronoprogramma da concordarsi fra le parti.*

Tali attività dovranno compiersi in regime di convenzione con l'Ente affidatario del Bene — Museo Reg.le Conte Agostino Pepoli — e con l'alta sorveglianza di questa Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.»;

CONSIDERATO che, con circolare n. 41 del 28/11/2023, il Direttore generale ABAP ha chiarito le competenze della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e degli altri Uffici di tutela territoriale in tema di protezione del patrimonio culturale subacqueo;

CONSIDERATO che, pertanto, con nota prot. MIC_SS-PNRR_UO2 n. 29491 del 29/12/2023, il Servizio II Archeologia della DG-ABAP del MIC, sulla base dei pareri espressi dagli Uffici di tutela siciliani, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio che di seguito si riporta:

«In riferimento all'oggetto, visto il parere delle competenti Soprintendenze, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, ivi comprese le integrazioni e il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con i suddetti pareri endoprocedimentali dell'Ufficio periferico e della Soprintendenza del Mare e si specifica quanto segue.

VISTA la circolare DG ABAP n. 41/2023, che ha chiarito le competenze degli Uffici del Ministero, tra cui anche quelli della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo in merito ai processi autorizzatori;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. n. 36/2023, la Soprintendenza del Mare, per quanto attiene alle opere ricadenti in mare, così come previste nell'attuale progetto, non ha ravvisato conflitti con le esigenze di tutela;

CONSIDERATO, altresì, che, per quanto riguarda le opere a terra, sulla base della succitata documentazione prodromica, la competente Soprintendenza di Trapani, pur rilevando un rischio archeologico qualificato in vari punti dell'area di intervento, ha sottolineato come il cavidotto coinciderà parzialmente con la viabilità esistente;

CONSIDERATO che il progetto in esame interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, come sottolineato, in particolare, dalla Soprintendenza di Trapani;

Per quanto riguarda l'impianto off-shore, il Proponente dovrà effettuare tutte le verifiche indicate dalla Soprintendenza del Mare alla luce della puntuale definizione della tipologia, del posizionamento e del dimensionamento finale dei sistemi di ancoraggio degli aerogeneratori nella fase esecutiva del progetto e comunque prima dell'avvio della realizzazione degli ancoraggi. Con riferimento alla rete di connessione a terra, tutte le attività di movimento terra relative a zone caratterizzate da un rischio archeologico qualificato si svolgeranno sotto una costante e qualificata assistenza archeologica in corso d'opera, come previsto al punto 5.1 delle Linee Guida emanate con Dpcm del 14.02.2022 e secondo le modalità dettagliate dalla Soprintendenza BCA di Trapani.

L'eventuale rinvenimento di resti archeologici, nel sottosuolo o nei fondali marini, potrà imporre ulteriori approfondimenti di indagine, oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.»;

CONSIDERATO che il progetto proposto prevede la realizzazione di un impianto eolico offshore, collocato nel braccio di mare corrispondente al "Canale di Sicilia" e che l'impianto sarà realizzato nella fascia di mare rivolta ad ovest delle coste di Marsala, composto da 21 aerogeneratori ad asse orizzontale ed una sottostazione elettrica di trasformazione (FOS).

Il sistema di fondazione utilizzato sarà di tipo galleggiante e permetterà l'installazione dell'impianto in acque profonde. Il layout proposto, prevede la disposizione delle turbine e della sottostazione FOS secondo filari paralleli che si estendono da sud-ovest verso a nord-est ortogonalmente alla direzione del vento prevalente spirante lungo la direttrice NO - SE del Canale di Sicilia.

Tutte le strutture si collocheranno tra un minimo di circa 35 km ad un massimo di circa 43 km dalle coste italiane più vicine. Ciascun aerogeneratore sarà costituito da un rotore tripala con diametro fino a 250 m su torre ad una quota sul livello medio del mare di 155 m. per un'altezza totale di 280m. L'energia elettrica prodotta dalle turbine alla tensione di 66 kV sarà elevata a 220kV mediante apposita sottostazione elettrica di trasformazione offshore galleggiante (FOS) ed esportata con elettrodotto sottomarino fino al punto di giunzione a terra (Transition Junction Bay - TJB). Da qui, dopo la compensazione della potenza reattiva, l'energia sarà trasportata tramite elettrodotto in cavo interrato, che si snoderà al di sotto della viabilità stradale esistente, presso la sottostazione di consegna e misure adiacente alla esistente stazione elettrica TERNA di Partanna. Il percorso del cavidotto elettrico si snoderà attraverso i comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Castelvetro, Santa Ninfa e Partanna. Il progetto prevederà l'utilizzo di fondazioni di tipo galleggiante, costituite da una struttura principale semi-immersa. Nello specifico, per il progetto

del parco eolico nel Canale di Sicilia sarà proposto l'utilizzo della fondazione derivante dal modello TetraSub e sviluppata dalla Stiesdal Offshore Technologies (SOT).

Il modello, realizzato in acciaio, sarà composto da strutture tubolari opportunamente disposte a comporre un tetraedro asimmetrico, corredate da tre coppie di casse di zavorra nei vertici del triangolo di base. Le linee di ormeggio, connesse a tali vertici, consentiranno alla struttura di conservare la propria posizione in fase operativa.

La fondazione sarà progettata per essere assemblata in banchina ed in seguito per essere agevolmente rimorchiata in mare fino al sito di installazione, in cui sarà ormeggiata e zavorrata opportunamente fino al raggiungimento della condizione di galleggiamento di progetto.

La sotto-stazione di trasformazione (SSE) farà da nodo di interconnessione comune per tutti gli aerogeneratori dell'impianto, connessi tra loro tramite un sistema di cavi sottomarini a 66 kV a loro volta collegati agli interruttori e ai trasformatori ubicati nella stazione. La manutenzione, ed in generale l'accesso ad essa, sarà normalmente effettuata tramite un'imbarcazione di servizio, che potrà attraccare alla struttura in una zona apposita servita da scale per permettere al personale di raggiungere la sede di lavoro.

Il pozzetto di giunzione per lo sbarco a terra corrisponderà alla zona di transizione tra il settore marittimo e il settore terrestre e la sua localizzazione è stata individuata in una zona periferica del Porto di Marsala caratterizzata da opere stradali esistenti.




Fig. 1 – Stralcio elaborato C0420TT01FOTAER00b ubicazione Parco Eolico su Aerofoto.




Fig. 2 – Stralcio elaborato C0420GR01RELGEN00g Relazione Generale – particolare della fondazione galleggiante SOT.

CONSIDERATO che il paesaggio in cui si inserisce l’impianto proposto ricade in un ambito che si estende da Monte San Giuliano fino a comprendere i litorali della Sicilia sud-occidentale ed è costituito da una bassa piattaforma calcareo-arenacea con debole inclinazione verso la costa bordata dalle caratteristiche saline, da spiagge strette limitate da terrazzi e, sulla costa meridionale, da ampi sistemi dunali.

Le placche calcarenitiche delle Isole Egadi e dello Stagnone costituiscono un paesaggio unico compreso in un grande sistema paesaggistico che abbraccia Monte S. Giuliano, la falce di Trapani e l’arcipelago delle Egadi. Il paesaggio vegetale antropico modellato dall’agricoltura è largamente prevalente ed è caratterizzato dalle colture legnose (vigneto nell’area settentrionale, oliveto nel territorio compreso fra Castelvetro e la costa) dai mosaici colturali di piantagioni legnose in prossimità dei centri abitati. Numerosi biotopi di interesse faunistico e vegetazionale si rinvencono nelle Riserve Naturali Orientate delle Isole dello Stagnone, delle Saline di Trapani e Paceco e della Foce del fiume Belice e dune limitrofe, nelle zone umide costiere dei Margi Spanò, Nespollili e di Capo Feto (Mazara del Vallo), alle foci dei fiumi Delia e Modione, quest’ultimo incluso all’interno del Parco Archeologico di Selinunte.

L’area infatti è stata costante riferimento per popoli e culture diverse: Mozia, Lilibeo, Selinunte, Trapani, Mazara, Castelvetro sono i segni più evidenti di questa storia successivamente integrati dai centri di nuova fondazione di Paceco, Campobello di Mazara, Menfi, legati alla colonizzazione agraria. Questi fattori storici hanno condizionato nel tempo le forme spaziali ed i modelli economico-sociali che hanno originato ambienti urbani e rurali i cui segni persistono negli assetti insediativi attuali.

Questo patrimonio culturale ha caratteri di eccezionalità e va salvaguardato. Tutto il sistema urbano tende ad integrarsi e relazionarsi costituendo un’area urbana costiera i cui nodi sono le

città di Trapani, Marsala e Mazara che si differenziano per le loro funzioni urbane dai grossi borghi rurali dell'entroterra. Essendo la realizzazione dell'impianto Eolico con le turbine galleggianti posizionato in mare a circa 34 km dalla costa, nell'ambito di paesaggio oggetto dell'intervento è ricompreso anche il territorio delle Egadi costituite dalle isole di Favignana Levanzo e Marettimo i cui sistemi costieri sono caratterizzati rispettivamente: dalla costa alta e frastagliata, che si contrappone al tratto continuo rimanente, sensibilmente più regolare con numerose insenature; dalla costa alta e rocciosa con rari lembi di depositi quaternari e dalle falesie che ne caratterizzano la parte Nord-Occidentale; dai versanti montuosi che con ripidi pendii accedono verso il mare. Il sistema costiero è altresì caratterizzato da fenomeni di erosione marina del litorale come si evidenzia con la presenza di numerose grotte e nicchie. Il paesaggio delle isole essendo stato costruito dall'opera dell'uomo attraverso i secoli nelle sue componenti vegetazionali, insediative e infrastrutturali è definito quale bene storico-culturale, e tali elementi rappresentano, singolarmente e nel loro insieme, un bene in quanto sono espressioni oggettive di memoria storica, che si manifestano con particolare densità nel tempo e nello spazio, determinando l'immagine conosciuta di ciascuna isola.




Fig. 3 – Stralcio elaborato C0420BT41SFT03800a - Simulazione fotografica punto di vista P6 – dalla costa di Marsala



Fig. 4 – Stralcio elaborato C0420BT42SFT03900a - Simulazione fotografica punto di vista P8 – Torre Sibiliana

VISTO che l'impianto con le relative opere di connessione compresa la sottostazione di consegna, ricade nei territori della provincia di Trapani all'interno di due ambiti di paesaggio individuati dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) **Ambito di Paesaggio n. 2 "Area della pianura costiera occidentale"** (passaggio del cavidotto) e **n. 3 "Area delle colline del Trapanese** (passaggio del cavidotto e stazione di consegna);

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani, in coerenza con gli obiettivi di cui alla Linee Guida del Piano Paesaggistico Regionale, nell'art. 1 "Ruolo e obiettivi del Piano Paesaggistico" delle NTA, ai fini della tutela paesaggistica, ha definito per ogni ambito locale, denominato "Paesaggio Locale" (PL), prescrizioni e previsioni orientate, tra l'altro al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

VISTO che, le opere di connessione terrestre e la stazione di consegna, attraversano molteplici "Paesaggi Locali" individuati e disciplinati dal Piano Paesaggistico della provincia di Trapani - Ambiti 2-3 - adottato con D.A. 6683 del 29.12.2016 e in particolare:

- **Paesaggio locale 05 “Marsala” art. 25 delle N.T.A.** (cavidotto e pozzetto di giunzione con cavidotto marino) costituito dalla città di Marsala e dalle sue contrade;
- **Paesaggio locale 08 “Delia-Novelli” art. 28 delle N.T.A.** (cavidotto) connotato dal bacino del fiume Delia, che nasce in prossimità di monte San Giuseppe presso il comune di Vita, si sviluppa tra il bacino del Mazaro e quello del Modione, e sfocia infine nei pressi della città di Mazara del Vallo;
- **Paesaggio locale 10 “Altopiano di Castelvetro” art. 30 delle N.T.A.** (cavidotto) costituito da diversi contesti ambientali di grande interesse: un ampio tavolato costiero, ricoperto da “boschi” di ulivo, leggermente degradante verso il mare con dolci pendenze, delimitato dai bacini del Delia a Nord-Ovest e del Belice a Est e inciso dal fiume Modione, terrazzi e morbidi rilievi collinari che diventano aspri lungo il confine Nord-Ovest, una splendida costa sabbiosa sovrastata dalle rovine della città greca di Selinunte;
- **Paesaggio locale 13 “Belice” art. 33 delle N.T.A.** (cavidotto e stazione di consegna) costituito dall’alta valle del fiume Belice e si estende fino a comprendere, in direzione Ovest, anche la parte iniziale del bacino del Modione. La valle e il fiume costituiscono uno degli scenari più espressivi della natura e della storia della Sicilia. Nella Valle del Belice sono da segnalare, infine, numerose zone d’interesse archeologico, tra le quali: l’area in località Airone, a sud di Partanna, con i preziosi resti dell’acquedotto selinuntino;
- **Paesaggio locale 14 “Salemi” art. 34 delle N.T.A.** (cavidotto) fortemente caratterizzato dal concentrarsi di altimetrie tormentate, questo paesaggio locale è intercluso nell’ideale circonferenza tracciata, da nord e procedendo in senso orario, dai monti Polizzo, Baronìa, Settesoldi, S. Agostino, del Coco, Cresta di Gallo, monte Posillesi. In posizione quasi centrale il monte Rose e il centro storicourbano di Salemi;
- **Paesaggio locale 15 “Mazaro” art. 35 delle N.T.A.** (cavidotto) deve il suo nome al principale corso d’acqua che lo solca, alimentato dal fiume Iudeo e dal torrente Buccari;
- **Paesaggio locale 16 “Marcanzotta” art. 36 delle N.T.A.** (cavidotto) è il più esteso della provincia, dominato dal massiccio di Montagna Grande, che svetta fino a 751 metri slm. Tre gli elementi caratterizzanti il paesaggio di questo vasto territorio: la complessa idrografia, i borghi agrari, la forte vocazione agricola dell’economia;

CONSIDERATO che, per i Paesaggi Locali interessati dalle opere in progetto sopra richiamati (PL 5-8-10-13-14-15-16), il Piano Paesaggistico della provincia di Trapani, ha individuato tra l’altro, i seguenti **obiettivi di qualità paesaggistica** pertinenti il contesto interessato dall’intervento:

- *salvaguardia delle aree boscate;*
- *potenziamento della rete ecologica;*
- *salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;*
- *salvaguardia della fascia costiera;*

CONSIDERATO che, come disciplinato dall’art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche, sono state perimetrare le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio, aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 42/2004 denominate “**contesti**”, per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela con specifici regimi normativi (livello 1 – livello 2 - livello 3);

CONSIDERATO E VALUTATO che le opere di progetto interferiscono con differenti **“contesti”** tutelati dal Piano Paesaggistico della provincia di Trapani con specifiche prescrizioni orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico (NTA artt. 25 – 28 – 30 – 33 – 34 – 35 – 36), di cui di seguito si riportano quelle pertinenti per ogni contesto con riferimento alle opere interferenti:

- **5.c “Fascia costiera portuale e periurbana di Marsala”** con livello di tutela 1 (interferita dal cavidotto):
 - preservazione della linea di costa;
- **5.e “Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)”** con livello di tutela 1 (interferita dal cavidotto e dal pozzetto di giunzione del cavidotto marino):
 - mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- **5.f “Paesaggio agrario tradizionale delle colture specializzate e di pregio e aree di interesse archeologico comprese”** con livello di tutela 2 (interferita dal cavidotto):
 - mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti, dei vigneti;
 - conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- **8.a “Paesaggio fluviale del Delia e dei suoi affluenti”** con livello di tutela 1 (interferita dal cavidotto attraversamento con T.O.C.):
 - tutela delle formazioni ripariali;
- **10.b “Paesaggio dei torrenti e dei canali”** con livello di tutela 1 (interferita dal cavidotto attraversamento con T.O.C.):
 - tutela delle formazioni ripariali;
- **10.e “Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio ad oliveto, aree di interesse archeologico comprese”** con livello di tutela 2 (interferita dal cavidotto):
 - conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- **10.f “Paesaggio fluviale del Modione ed impluvi minori, aree boscate e vegetazione assimilata comprese” con livello di tutela 3** (interferita dal cavidotto attraversamento con T.O.C.):
 - tutela delle formazioni ripariali;
 - conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- **13.c “Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)”** con livello di tutela 1 (interferita dal cavidotto a cui si sovrappone alla stazione di consegna):
 - mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
 - conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell’uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- **14.b “Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese”** con livello di tutela 1 (interferita dal cavidotto attraversamento con T.O.C.):
 - tutela delle formazioni ripariali;

- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- **14.e** “Paesaggi dei rilievi, aree di interesse archeologico comprese (Monte Polizzo, Monte Baronia, Monte Settesoldi, Monte S. Agostino, Rocca Barbaro, Monte del Cocco, Cresta di Gallo, Monte Posillesi, Monte Rose)” con livello di tutela 2 (interferita dal cavidotto attraversamento con T.O.C.):
 - mantenimento delle colture tradizionali arboree e dei vigneti;
- **15.a** “Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese” con livello di tutela 1 (interferita dal cavidotto attraversamento con T.O.C.):
 - tutela delle formazioni riparali;
- **15.b** “Aree di interesse archeologico” con livello di tutela 1 (interferita dal cavidotto):
 - tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.
- **16.l** “Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata” con **livello di tutela 3** (interferita dal cavidotto):
 - mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
 - mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;

CONSIDERATO che le opere di progetto limitatamente al cavidotto terrestre di connessione e alla stazione di consegna interessano nello specifico i seguenti beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004:

1. BENI PAESAGGISTICI tutelati ai sensi dell’art. 134 lett. c) e del D.Lgs. 42/04: ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell’art. 136 e sottoposti a tutela da Piano Paesaggistico del Codice dei Beni Culturali:

- Colture agricole tradizionali di pregio – comune di Marsala – in aderenza al tracciato del cavidotto;
- Paesaggio dei rilievi – comune di Santa Ninfa - attraversato dal passaggio del cavidotto;
- Uliveto di Castelvetrano – comune di Castelvetrano - attraversato dal passaggio del cavidotto;

2. BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1):

2.1) lett c): *“ i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;”*: interferenze:

- Torrente Iudeo – interferito dal passaggio del cavidotto realizzato senza l’ausilio della T.O.C.;
- Torrente Bucari – interferito dal passaggio del cavidotto realizzato con l’ausilio della T.O.C.;
- Affluente del torrente Bucari - interferito dal passaggio del cavidotto realizzato senza l’ausilio della T.O.C.;
- Fiume Grande - interferito dal passaggio del cavidotto realizzato con l’ausilio della T.O.C.;
- Affluente del Fiume Grande - interferito dal passaggio del cavidotto in due punti di cui realizzato con l’ausilio della T.O.C. e l’altro senza;

- Fosso a confine tra il comune di Santa Ninfa e Castelvetrano - interferito dal passaggio del cavidotto realizzato senza l'ausilio della T.O.C.;
- Affluente del fiume Delia - interferito dal passaggio del cavidotto realizzato senza l'ausilio della T.O.C.;
- Affluente del fiume Modione - interferito dal passaggio del cavidotto realizzato con l'ausilio della T.O.C.;
- Fiume Modione - interferito dal passaggio del cavidotto realizzato con l'ausilio della T.O.C.;

2.2) lett g): "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227": interferenze:

- Diverse aree boscate interferite dal passaggio del cavidotto poste lungo il percorso del tracciato;
- Area boscata interferita dalla sovrapposizione della cabina di consegna - comune di Partanna limitrofa alla stazione SSE Terna Partanna;

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento **agli aspetti paesaggistici**, secondo quanto individuato nelle Norme per Componenti – Sistema Antropico - Sottosistema insediativo all'art. 18 delle N.T.A. - *viabilità Storica*, sono emerse le seguenti interferenze:

- Il cavidotto interferisce lungo il suo tracciato con una serie di Trazzere identificate con i numeri 23-30-484-343-238-339-127-133, e con il tracciato della Ferrovia storica;




Fig. 5 – Stralcio elaborato C0420CT12PPTBEP00b - inquadramento tracciato cavidotto terrestre su Carta dei Beni Paesaggistici della provincia di Trapani.




Fig. 6 – Stralcio elaborato C0420CT129PPTBP900b – particolare dell’ultimo tratto del tracciato con la stazione di Consegna limitrofa alla stazione Terna “Partanna” su Carta dei beni Paesaggistici della provincia di Trapani

CONSIDERATO che l’impianto in argomento si sviluppa per la parte relativa all’installazione delle turbine eoliche in mare, con fondazioni galleggianti ad una distanza di 34 Km dall’arcipelago delle isole Egadi, con cavidotto marino principale di collegamento a terra per una lunghezza di 48 km;
VISTO il Piano Paesaggistico dell’arcipelago delle isole Egadi approvato con D.A. n. 99 del 23/01/2013 e le NTA di cui al Capo IV art. 34 in cui si evidenzia: *“La tutela paesaggistico-ambientale dei beni storico culturali è diretta a salvaguardare le caratteristiche e le qualità del contesto territoriale relativo ai beni stessi. Il valore intrinseco delle zone e dei beni storico-archeologici, del centro antico, dei manufatti storici extraurbani ed urbani, dei percorsi storici è garantito ed esaltato dalla qualità dell’ambiente circostante. Questo va quindi tutelato nella sua integrità visuale e formale, evitando interventi che possano alterarlo e degradarlo, o promuovendone l’adeguata riqualificazione.”;*

CONSIDERATE le criticità in ordine alla visibilità dell’impianto off-shore dalle aree coste di Marsala Petrosino e Mazara del Vallo nonché dalle Isole Egadi come evidenziato nella nota prot. n. 1625 del 15/12/2022 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;



Fig. 7 – Stralcio elaborato C0420BT15SFT01200a – Fotosimulazione dall’isola di Marettimo Visuale punto P.3



Fig. 8 – Stralcio elaborato C0420BT17SFT01400a – Fotosimulazione dall’isola di Marettimo Visuale punto P.4.




Fig. 9 – Stralcio elaborato C0420BT17SFT01200a – planimetria punto di vista P.3.



Fig. 10 – Stralcio elaborato C0420BT17SFT01400a – planimetria punto di vista P.4.



Fig. 11 – Stralcio elaborato C0420BT25SFT02200a– Fotosimulazione dalla costa di Marsala Visuale punto P.6.



Fig. 12 – Stralcio elaborato C0420BT33SFT03000a – Fotosimulazione Torre Sibiliana Visuale punto P.8



Fig.13 – Stralcio elaborato C0420BT25SFT02200a – planimetria punto di vista P.6




Fig.14 – Stralcio elaborato C0420BT33SFT03000a – planimetria punto di vista P.

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente, comprensiva anche della documentazione integrativa – *simulazioni fotografiche* – *effetti foschia* e il *Rapporto integrativo allo studio di impatto ambientale*, con riguardo al tema della visibilità e delle azioni compensative;




Fig.15 – Stralcio elaborato C0420BT41SFT03800a – planimetria punto di vista P.6 Marsala Sibiliana




Fig. 16 – Stralcio elaborato C0420BT42SFT03900a – planimetria punto di vista P.8 torre




Fig. 17 – Stralcio elaborato C0420BT41SFT03800a – wireline – Visuale punto P.6 Marsala




Fig. 18 – Stralcio elaborato C0420BT42SFT03900a – wireline – Visuale punto P.8 torre Sibiliana.

PRESO ATTO delle valutazioni e delle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani con nota 13954 del 29/11/2023, sia ai fini archeologici che paesaggistici, nella quale si evidenzia la necessità di pervenire ad un bilanciamento dei vari interessi per far fronte alle nuove esigenze legate al reperimento delle energie pulite;

RILEVATO che l'impianto eolico in argomento costituito da 21 aerogeneratori, per il numero contenuto delle pale eoliche, interferisce con il panorama e l'orizzonte marino con un cono visivo comunque ristretto;

PRESO ATTO della proposta di attività compensative avanzate dalla Società 7SEAS Med S.r.l. anche in ambito culturale con riguardo in particolare alla valorizzazione dell'ex *Stabilimento Florio* di Favignana di proprietà regionale adibito a sede museale;

VISTO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, redatto al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio*;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi strategici nazionali della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile dell'allora MATTM, 2017, vi è quello di "IV.1 Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio";

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 132, dove si stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e che secondo l'art. 41 della Costituzione l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9;

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare a quanto richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana. (...)

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro";

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione definiti all'art. 1 lett. d. e lett. e. dalla medesima Convenzione, come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni";

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi';

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che 'Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti';

CONSIDERATO che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche

in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale’;

CONSIDERATO che, nelle more dell'individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, sono considerate idonee quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO E VALUTATO che parte del cavodotto terrestre di collegamento *ricade in area esterna alle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.Lgs. 199/2021* in quanto interferente l'area dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004 tutelato dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c) - *Paesaggio dei Rilievi e Uliveti di Castelvetro*;

CONSIDERATO che, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura n. 355 del 2/11/2023, si è conclusa la Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – “Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale” in cui rientra l'ambito di riferimento;

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all'interno della SEN 2017 “*Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. land capability classification)*” e precisando inoltre che “*Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive*”;

CONSIDERATO quanto espresso dalla Soprintendenza del Mare della Sicilia, con nota 4309 del 16/12/2022, nella quale sulla scorta della considerazione che i mari circostanti l'Isola sono da anni oggetto di notevole interesse da parte di eolici off-shore, l'assessore Regionale per i Beni Culturali e l'identità Siciliana *pro-tempore* ha manifestato il proprio indirizzo affermando che: “*sebbene non connotato da una aprioristica e generica contrarietà all'installazione di impianti off-shore nei mari di Sicilia, rimane, comunque, di ferma contrarietà laddove l'installazione di questi vi possa essere un rischio, anche potenziale, per il patrimonio culturale e paesaggistico marino regionale*”.

RITENUTO di condividere la valutazione favorevole espressa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Trapani alla realizzazione dell'impianto e che il potenziale danno paesaggistico sarà “compensato” dall'attività proposta in ambito culturale per il restauro dello *stabilimento Florio* di Favignana;

VISTO il comma 2-quinques dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 che recita “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”;

RILEVATO che le opere previste interferiscono direttamente con il sistema dei beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e del vigente Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani e che

pertanto l'approvazione del Progetto in valutazione, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 è subordinato all'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica;

RITENUTO che i contenuti degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 presentati dal proponente consentono la compiuta valutazione dell'intervento ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004, comunque subordinata alle condizioni formulate dalla competente Soprintendenza e alla piena ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito avanzate;

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, con nota prot. 13954 del 29/11/2023, ha espresso le proprie valutazioni anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004;

A conclusione dell'istruttoria inerente al procedimento in oggetto, condivisa la valutazione della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Trapani, del Servizio II della DG-Abap, della Soprintendenza del Mare della regione Sicilia e della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione Paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società 7SEAS med s.r.l. e pubblicata sul sito del MASE nel corso del procedimento,

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici

1. Per le attività compensative da attuarsi sul patrimonio culturale regionale dell'ex-stabilimento Florio di Favignana dovrà predisporre un apposito progetto esecutivo comprensivo del cronoprogramma dei lavori da concordare con la Soprintendenza BB.CC.AA della provincia di Trapani, da sottoporre alla stessa per l'autorizzazione di competenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004, prima dell'esecuzione dei lavori;
2. Le attività dovranno compiersi in regime di convenzione con il Museo Regionale Conte Agostino Pepoli (ente affidatario del bene);
3. Il progetto delle opere di mitigazione, poste intorno al perimetro dell'area dove sarà realizzata la stazione di consegna della linea a 220kV in un area boscata di livello di tutela 1, contesto *13c "Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)"*, che ha l'obiettivo di garantire il migliore inserimento paesaggistico con il contesto circostante, dovrà considerare in fase esecutiva la presenza nell'intorno della vegetazione esistente e realizzare una mitigazione con siepe informale composta da specie vegetali autoctone o storicizzate ad andamento naturaliforme con filari irregolari con altezza superiore a quella dei manufatti tecnologici installati al fine di garantire un minor impatto visivo.
4. La prevista recinzione a chiusura dell'area della stazione di consegna dovrà essere posta internamente rispetto alla fascia di mitigazione, al fine di rendere l'azione di mitigazione stessa più efficace;

5. Il passaggio del cavidotto in corrispondenza degli attraversamenti fluviali non dovrà prevedere la riduzione della sezione idraulica esistente; eventuali interventi di ripristino dovranno consistere nel consolidamento delle sponde mediante l'esecuzione di opere di ingegneria naturalistica, in grado di ripristinare le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua e la sua rinaturalizzazione, attraverso inerbimenti e messa a dimora di specie arbustive ed arboree;
6. Per le opere di attacco a terra del cavo sottomarino e del pozzetto di giunzione, previste in un'area della costa di Marsala con livello di tutela 1 - contesto 5e Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01) - si dovranno prevedere adeguate opere di mitigazione in coerenza con la vegetazione esistente;
7. Il proponente dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica *ante e post operam* degli interventi di mitigazione realizzati;
8. Dovrà essere prodotta a fine lavori e aggiornata ogni due anni dalla messa in esercizio dell'impianto, nonché successivamente alla dismissione dell'opera, una relazione contenente esaurienti foto *ante e post operam* rispetto alla realizzazione dell'intervento, così da documentare il corretto impianto delle opere di mitigazione, i ripristini e la manutenzione degli impianti di vegetazione;

Condizioni A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

Condizioni A.7, A.8

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

B. Per quanto concerne gli aspetti archeologici relativi alle opere a terra

1. Il proponente dovrà, per tutti i lavori che comportano movimento di terra, scavo di fondazione dei locali tecnici, strutture di fissaggio nel terreno, formazione di trincee per rete di terra e cavidotti, in zone a rischio Medio, Medio-Alto, come indicato negli elaborati VIARCH prodotti dallo stesso e nella prossimità delle aree indicate dalla Soprintendenza Sezione Beni Archeologici U.O.3 di Trapani, fornire assistenza archeologica in corso d'opera prevista dall'articolo 1 comma 5 dell'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, da parte di archeologici in possesso dei requisiti di legge, con il coordinamento e la direzione scientifica della competente Soprintendenza;
2. Il proponente dovrà altresì comunicare formalmente con almeno 15 giorni di preavviso, anticipandola per pec, alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani la data di inizio dei lavori. Dovrà essere inoltre formalmente comunicato il nome della ditta che eseguirà i

saggi e del direttore dei lavori e dell'archeologo incaricato, dei quali dovranno essere forniti anche i recapiti telefonici e di posta certificata.

3. In caso di rinvenimento di resti archeologici, qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse, si potrà imporre ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co.4 e dall'Allegato 1.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.
4. Copia della relazione finale, delle schede compilate, della documentazione fotografica e digitale e di tutti gli elaborati e i dati prodotti nell'ambito di tale sorveglianza dovrà essere trasmessa alla Sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza di Trapani;

Condizioni B.2

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva);

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed ambientali di Trapani;

Condizione B.1, B.3

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

Condizione B.4

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed ambientali di Trapani.

C. Per quanto concerne gli aspetti archeologici sottomarini

Nella fase esecutiva del progetto, sulla base della puntuale definizione della tipologia, del posizionamento e del dimensionamento finale dei sistemi di ancoraggio degli aerogeneratori, nel dovrà eventualmente essere concordata con la Soprintendenza del Mare la produzione e la consegna di documentazione archeologica integrativa, con particolare riferimento a:

1. Il proponente dovrà predisporre verifica della compatibilità del progetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – “Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale” per cui, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura n. 355 del 2/11/2023, si è conclusa la Valutazione Ambientale Strategica;
2. indagini strumentali di archeologia preventiva (*Side Scan Sonar, Multibeam, Subbottom Profiler, Gradiometro e ROV*), con approfondimenti ed integrazioni ad alta risoluzione con setup degli strumenti di acquisizione conformi alle profondità operative e alle

- finalità archeologiche delle stesse e conformi agli standard convenzionalmente richiesti per la tipologia d'indagine;
3. proposte progettuali alternative finalizzate alla conservazione del patrimonio, laddove si presentino potenziali interferenze dirette con esso;
 4. uno studio comprensivo della ricognizione dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" eventualmente presenti in: vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>), carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>), Patrimonio Mondiale UNESCO, dati di archivio della Soprintendenza del Mare della regione Sicilia e Ordinanze delle competenti Capitanerie di Porto. Le banche dati di competenza del MIC e il SIT della Soprintendenza del Mare non hanno allo stato attuale valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati a seguito di indagini dirette e strumentali da parte del proponente in accordo con la competente Soprintendenza del Mare. Queste verifiche si ritengono ancor più necessarie se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MIC e/o della Soprintendenza del Mare della regione Sicilia;
 5. La documentazione finale, così come le indagini preventive, dovranno essere redatte da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al comma 1 dell'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, allegato I.8 e al D.M. 60/2009 e al D.M. 244/2019 (Archeologo fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo. Il nominativo e curriculum vitae del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a tutte le Soprintendenze coinvolte per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dal progetto. Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, con i funzionari delle Soprintendenze territorialmente competenti, e con la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, affinché tutti gli Uffici coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente, per quanto di competenza, l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto.
 6. Dovranno essere posizionati topograficamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi nonché i tracciati e le anomalie individuate, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", tutt'ora vigenti.
 7. La documentazione scientifica dovrà essere corredata da file in formato PDF/A e shapefile, da schede complete e da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio. Inoltre dovrà essere presentato il registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse fasi di survey

(dirette e/o strumentali) effettuate con indicazione degli archeologi presenti e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati, i dati grezzi prodotti dalle indagini elettroacustiche. Tutta la documentazione tecnico-scientifica in lingua italiana dovrà essere consegnata, a mezzo supporto di archiviazione informatico contenente tutti i dati grezzi di prima acquisizione in formato digitale e i loro relativi progetti di acquisizione in un formato leggibile con software open source, alla Soprintendenza del mare della regione Sicilia e alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, che potranno chiedere eventuali integrazioni o approfondimenti;

8. Con congruo anticipo, dovrà essere comunicata la data di inizio delle opere, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) e/o eventuali cambiamenti dei tracciati di posa in opera e/o degli interventi da realizzarsi nel progetto, anche in corso d'opera, affinché la Soprintendenza possa programmare adeguatamente l'invio di proprio personale tecnico-scientifico per tutte le attività di alta sorveglianza e coordinamento scientifico della verifica preventiva di interesse archeologico della regione.

Condizione C.1

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva);

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza del Mare

Condizioni C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase precedente alla cantierizzazione (Prima dell'avvio delle attività di cantiere);

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza del Mare

Condizione C.8

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza del Mare

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione alla Soprintendenza del Mare e alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida, a cui potrebbe seguire anche

l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
arch. Gilda Di Pasqua
(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
01.02.2024 12:40:36
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

